



SENT. 7/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti ai n. **60156**
del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale del Piemonte n.
121/2022, depositata il 3/5/2022 e notificata il 23/5/2022;

promossi da:

- **MANTOVANI Davide**, nato a Torino il 4/12/1976, c.f.
MNTDVD76T04L219P,
- **PEDUZZI Paolo**, nato a Domodossola (VB) il 24/3/1976, c.f.
PDZPLA76C24D332B,
- **ROSSERO Davide**, nato a Susa (TO) il 30/6/1982, c.f.
RSSDVD82H30L013M,

– **BAR Emanuel**, nato a Torino il 23/1/1980, c.f.

BRAMNL80A23L219Y

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Mezzanoglio (c.f.

MZZMRC52R27I138E), pec avv.marco@pec.studiomezzanoglio.it,

[APPELLANTI]

contro:

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale *pro-tempore*;

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale

regionale per il Piemonte della Corte dei conti, in persona del

Procuratore regionale *pro-tempore*;

- **ADDONIZIO Alfredo**, nato a Benevento il 14/2/1965, c.f.

DDNLRD65B14A783K, già residente in Milano, via Carlo Goldoni,

n.32, in proprio e nella qualità di amministratore p.t. della Energy

Costruzioni s.r.l. in fallimento;

- **BARBATO Luca**, nato a Torino il 31.10.1967, c.f.

BRBLCU67R31L219U, residente a Pianezza (TO), via Val della

Torre n.11/B, nella qualità di amministratore e socio unico p.t. della

Energy Plus s.r.l. in fallimento;

- **CANNAVACCIUOLI Giovanni**, nato a Torre Annunziata (NA), il

26/8/1959, c.f. CNNGNN59M26L245L, nella qualità di

amministratore unico p.t. della Energy Costruzioni s.r.l. in fallimento,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Brovelli PEC:

sara.brovelliblasotta@legalmail.it e Orazio Papale PEC:

orazio.papale@cert.ordineavvocaticaltagirone.it;

- **CIRILLO Giuseppe**, nato a Rivoli (TO) il 25/5/1983, c.f. CRLGPP83E25H355Y, residente a Saxon - 1907 - Svizzera, Chemin de Tulin, 5, in proprio e nella qualità di amministratore p.t. della Ci.Gi. Building s.r.l. in fallimento, nonché di socio al 50% della medesima società;
- **CIRILLO Natale**, nato a Cinquefrondi (RC) il 29/11/1984, c.f. CRLNTL84S29C710N, residente a Saxon - 1907 - Svizzera, Chemin de Tulin, 5, in proprio e nella qualità di amministratore unico p.t. della Proeco s.r.l. in fallimento;
- **CUDIA Fabio Felice**, nato a Marsala (TP) il 30/6/1975, c.f. CDUFFL75H30E974H, rappresentato e difeso dal prof. avv. Franco Mastragostino (C.F.: MSTFNC47E07A059Q; PEC: francomastragostino@ordineavvocatibopec.it) e dall'avv. Enrico Trenti (C.F. TRNNRC83T25F257B; PEC: enrico.trenti@ordineavvocatibopec.it);
- **DILIBERTO Salvatore**, nato a Torino, il 3/6/1971, c.f. DLBSVT71H03L219P, residente in Av. San Luis, n. 3079, San Borja – Lima (Perù), nella qualità di socio unico della Energy Costruzioni s.r.l. in fallimento;
- **HARALAMBI Claudiu Georgian**, nato a Tulcea (Romania), il 26/9/1993, c.f. HRLCDG93P26Z129P, già residente a Pessinetto (TO), via Gisola, n.27/a, nella qualità di amministratore unico p.t. della Energy Plus s.r.l. in fallimento;
- **LIONETTI Giuseppe**, nato a Torino, il 12/4/1974, c.f. LNTGPP74D12L219X, ivi residente, in via Crissolo, n. 16;

- **PAULETTI Mario**, nato a Torino, il 19/8/1976, c.f. PLTMRA76M19L219T, ivi residente in via S. Francesco da Paola, n.20, nella qualità di socio della Royal s.r.l. e di consigliere di amministrazione della medesima società, nonché di amministratore di fatto di diverse ESCo;
- **REGGIO Andrea**, nato a Torino il 6/5/1967, c.f. RGGNDR67E06L219U, ivi residente, in Strada Mongreno n.332, scala B, nella qualità di socio unico, poi amministratore ed infine liquidatore della Pegaso Smart Solution s.r.l. in liquidazione;
- **RIZZETTO Fabio**, nato a Torino, il 13/10/1975, c.f. RZZFBA75R13L219H, residente a Beinasco (TO), via Ferrara, n.3, c.a.p.10092, nella qualità di consigliere d'amministrazione della società Royal s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Teodosio Pafundi, pec: teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
- **ROJAS CARRILLO Milka Julissa**, nata a Ica (Perù), il 22/9/1980, c.f. RJSMKJ80P62Z611W, già residente in Torrazza Piemonte (TO), traversa Giuseppe Mazzini, n. 9, nella qualità di amministratore (unico, prima, e di fatto, poi) della Royal s.r.l.;
- **RUSU Viorel**, nato a Suceava (Romania), il 31/8/1989, c.f. RSUVRL89M31Z129X, già residente a Collegno (TO), via Goffredo Mameli, n. 12, nella qualità di socio unico, amministratore e legale rappresentante p.t. della Proeco s.r.l. in fallimento;
- **SACCHI Rodolfo**, nato a Torino il 19/3/1967, c.f. SCCRLF67C19L219C, domiciliato in Cava Manara (PV), via Montegrappa, n.42/D;

- **SANTOVITO Gianluca**, nato a Moncalieri (TO), il 7/10/1977, c.f. SNTGLC77R07F335Y, residente a Misano Adriatico (RN), via Calle Dei Pescatori, n.22, in proprio e nella qualità di amministratore p.t. della Ci.Gi. Building s.r.l. in fallimento, nonché di socio al 50% della medesima società;
- **SANTOVITO Patrizia**, nata a Moncalieri (TO) il 14.4.1975, c.f. SNTPRZ75D54F335C, residente a Misano Adriatico (RN), via Calle Dei Pescatori, n.66, in proprio e nella qualità di socio ed amministratore p.t. della Royal s.r.l.;
- **VALLAR Ramon Manolo**, nato a Torino, il 16/12/1978, c.f. VLLRNM78T16L219L, residente a Druento (TO), via Robassomero, n.14, in proprio e nella qualità di amministratore p.t. della Royal s.r.l., nonché di socio della stessa, nonché di amministratore di fatto di diverse ESCo;
- **ZIZZA Samuel**, nato a Susa (TO), il 5/8/1987, c.f. 6 ZZZSML87M05L013N, residente a Borgone Susa (TO), via Strada Statale 24, n. 2;
- **PROECO S.R.L. in fallimento**, in persona del curatore fallimentare, legale rappresentante pro-tempore, avv.to Fabio Ingrilli, PEC: fabio.ingrilli@milano.pecavvocati.it, società avente sede in Milano, via Finocchiaro Aprile, 14, partita Iva 03620730360;
- **ENERGY COSTRUZIONI S.R.L. in fallimento**, in persona del curatore fallimentare, legale rappresentante *pro tempore*, avv.to Diana Burroni, PEC: diana.burroni@milano.pecavvocati.it, società avente sede in Milano, via Carlo Goldoni, n.1, partita IVA 08871160969,

		SENT. 7/2026	
		PEC: energycostruzionisrl@legalmail.it ;	
	•	ENERGY PLUS S.R.L. in fallimento , in persona del curatore	
		fallimentare, dr. Alberto Mario Molgora, PEC:	
		f527.2020milano@pecfallimenti.it società avente sede in Milano,	
		viale di Porta Vercellina, n.5, partita IVA 11513730017, PEC:	
		energyplus.claudiu@arubapec.it;	
	•	ROYAL S.R.L. , in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
		partita IVA 11508470017, avente sede in Rivarolo Canavese (TO), via	
		Berone, n.12;	
	•	CIGI. BUILDING S.R.L. in fallimento , in persona del curatore	
		fallimentare, legale rappresentante pro-tempore, dott. Binelli Vigliani	
		Mauro, PEC: f248.2018torino@pecfallimenti.it, società avente sede in	
		Torino, via dell'Arsenale, n.41, partita IVA 11141740016, PEC:	
		<u>cigibuilding@legalmail.it</u>	
	•	PEGASO SMART SOLUTIONS S.R.L. in liquidazione , in persona	
		del liquidatore in carica, legale rappresentante <i>pro tempore</i> , avente	
		sede in Torino, via Giuseppe Luigi Lagrange, n.10, c.f. 06729200011,	
		PEC: pegasosas@sicuramail.it	
		[APPELLATI]	
	–	PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale	
		regionale per il Piemonte della Corte dei conti, in persona del	
		Procuratore regionale pro tempore	
		[APPELLANTE INCIDENTALE]	
		VISTI gli atti d'appello.	
		VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
		6	

UDITI all'udienza del 21/10/2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa

Eliana Giorgiantoni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv. Marcello

Mezzanoglio, in sostituzione dell'avv. Marco Mezzanoglio, in rappresentanza

degli appellanti in via principale MANTOVANI Davide, PEDUZZI Paolo,

ROSSERO Davide e BAR Emanuel, il Pubblico ministero, appellante in via

incidentale, v.p.g. Arturo Iadecola e l'avv. Francesco Ioppoli, in sostituzione

dell'avv. Teodosio Pafundi, in rappresentanza dell'appellato RIZZETTO

Fabio.

FATTO

Con la sentenza n. 121/2022, depositata il 3/5/2022, la Sezione giurisdizionale

regionale per il Piemonte definiva il giudizio promosso, nei confronti di

numerosi soggetti, per il risarcimento di un ingente danno erariale

(quantificato nella misura di € 136.705.412,48), subito dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze (MEF), quale azionista unico della società *in*

house Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., a sua volta azionista unica

della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., in conseguenza di

condotte dolose la cui sussistenza era, fra l'altro, stata accertata in sede penale.

In particolare, la Procura regionale aveva reputato che talune società operanti

nel settore energetico (cc.dd. ESCo: *Energy Service Company*), unitamente ai

rispettivi amministratori di diritto e di fatto, avessero ottenuto indebitamente

"Certificati Bianchi" (o TEE: Titoli di Efficienza Energetica), mediante

consegna di gruppi di continuità elettrica non conformi alla tipologia prevista

od attestando, falsamente, consegne o installazioni di gruppi di continuità

statici ad alta efficienza (c.d. UPS) in realtà mai avvenute; inoltre, i lavori

rendicontati erano risultati come mai effettuati, mentre gli UPS

dichiaratamente forniti ai clienti, peraltro non conformi alla prevista scheda tecnica, il più delle volte non erano stati consegnati o installati e, in taluni casi, risultavano già inseriti in precedenti rendicontazioni, duplicando, di fatto, progetti già presentati.

Il primo giudice:

- dichiarata la contumacia di molti dei convenuti (ADDONIZIO Alfredo, Diliberto Salvatore, ROJAS CARRILLO Milka Julissa, RUSU Viorel, HARALAMBI Claudiu Georgian, BARBATO Luca, LIONETTI Giuseppe, PAULETTI Mario, REGGIO Andrea, SACCHI Rodolfo, SANTOVITO Gianluca, SANTOVITO Patrizia, VALLAR Ramon Manolo, CIRILLO Giuseppe, CIRILLO Natale, ZIZZA Samuel, PROECO s.r.l. in fallimento, ENERGY COSTRUZIONI s.r.l. in fallimento, ENERGY PLUS s.r.l. in fallimento, CI.GI. BUILDING s.r.l. in fallimento e ROYAL s.r.l.),
- affermata la giurisdizione della Corte dei conti ad eccezione della posizione del CUDIA, siccome estraneo rispetto «*ai contributi/finanziamenti pubblici*» essendo stato coinvolto solo nelle attività di riciclaggio dei profitti delle truffe operate in danno di GSE;
- affermata la competenza territoriale della Sezione piemontese;
- rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per tradivo deposito rispetto all'ultima notifica dell'invito a dedurre, proposta dai resistenti PEGASO, BAR, MANTOVANI, PEDUZZI, ROSSERO e RIZZETTO;
- rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione

	SENT. 7/2026	
	per difformità rispetto all’invito a dedurre, sollevate dalla convenuta	
	PEGASO SMART SOLUTION s.r.l.	
	nel merito, ricostruite le modalità di funzionamento dei “certificati bianchi”,	
	riteneva che le sentenze rese dal giudice penale, ancorché inidonee a generare	
	gli effetti di cui all’art. 651 c.p.p., fornivano, unitamente agli esiti degli	
	approfondimenti svolti dalla GdF e dal GSE, riscontri bastevoli per ritenere	
	che le ESCo convenute avessero posto in essere un’articolata serie di truffe ai	
	danni del GSE, generando l’ingente danno erariale quantificato in €	
	135.663.879,85 (pari al residuo danno azionato decurtato della quota di €	
	1.041.532,63 relativa ai titoli ottenuti dalla Pegaso Smart Solutions s.r.l. nei	
	cui confronti l’atto di citazione era dichiarato nullo), riferibile al segmento	
	temporale 2014 e 2015.	
	Riteneva, inoltre, che la responsabilità della causazione di detto danno	
	attingesse anche le persone fisiche che si erano ingerite, di diritto o di fatto,	
	nella gestione dei benefici ad eccezione dei convenuti CANNAVACCIUOLI	
	Giovanni, HARALAMBI Claudiu Georgian, RUSU Viorel e RIZZETTO	
	Fabio per difetto di prova in ordine agli elementi fondanti la responsabilità (il	
	primo perché era stato nominato amministratore unico della ENERGY	
	COSTRUZIONI s.r.l. solo nel settembre 2017, posteriormente ai fatti di causa;	
	il secondo perché non coinvolto nell’associazione a delinquere finalizzata alla	
	truffa e perché non vi erano riscontri del suo coinvolgimento nel breve periodo	
	in cui aveva ricoperto la carica di amministratore unico della ENERGY PLUS	
	s.r.l.; il terzo perché non coinvolto nella vicenda penale e considerata la	
	debolezza del collegamento individuato dalla Procura della “possibile”	
	parentela con OMISSIS, amministratore di una delle società coinvolte nel	
	9	

riciclaggio di denaro; il quarto perché estraneo alle vicende penali e

amministratore unico della ROYAL s.r.l. per il breve periodo dal 3/10/2016 al

25/11/2016).

Infine, ritenendo la responsabilità imputabile a titolo di dolo, disponeva la

condanna in via solidale.

Avverso tale decisione proponevano congiuntamente appello MANTOVANI,

PEDUZZI, ROSSERO e BAR articolando, quale unico motivo di gravame, la

«violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 30 e

75 del DPR n. 200/67 e degli artt. 142 e 143 c.p.c.».

Ad opinione degli appellanti, la Procura regionale aveva dato corso alla

notificazione al DILIBERTO, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., senza previamente

acquisire dall'ufficio consolare in Perù, Paese in cui il medesimo aveva

stabilito la residenza, elementi di conoscenza circa l'esattezza delle

informazioni anagrafiche contenute nel registro AIRE.

Sicché dovendosi ritenere nulla la notificazione eseguita nei confronti del

DILIBERTO il 10/6/2021, ai fini del calcolo del termine di cui all'art. 67,

comma 5, c.g.c., avrebbe dovuto considerarsi la data del 15/4/ 2021, ossia la

data immediatamente successiva al decorso del termine di 45 giorni decorrente

dalla notifica dell'invito a dedurre effettuata nei confronti di CIRILLO

Giuseppe (1/3/2021).

Rispetto a tale soglia temporale, la citazione (depositata il 22/9/2021), secondo

quanto previsto dalla norma appena citata, sarebbe stata tardiva e, perciò,

inammissibile.

Rassegnavano, conseguentemente, le seguenti conclusioni: *«previo*

accertamento dell'inesistenza ovvero nullità ovvero, in ogni caso, inefficacia

della notifica dell'invito a dedurre nei confronti del signor Salvatore

Diliberto, accertare e dichiarare la tardività del deposito dell'atto di citazione

introduttivo del Giudizio di Responsabilità amministrativa iscritto al n. 22860

del Registro di Segreteria presso la Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale

del Piemonte», di «accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi del D.

Lgs. n. 174 del 26.8.2016, Allegato 1, art. 67, quinto comma, dell'atto di

citazione introduttivo del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge».

Avverso la medesima sentenza proponeva «appello parziale» anche la Procura regionale.

Con il primo motivo, si doleva della «*Mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto alla declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto Cudia Fabio Felice*».

Al riguardo sosteneva che il CUDIA, non diversamente da altri soggetti nei confronti dei quali la responsabilità amministrativa era stata ascritta valorizzando l'intervenuta applicazione di pene per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), aveva patteggiato anche per tale reato, oltre che per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, esclusivamente considerati dal primo giudice per fondare la decisione.

Con il secondo motivo, deduceva la «*Mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto alla declaratoria di nullità della citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre quanto alla domanda proposta nei confronti Pegaso Smart Solutions s.r.l.*», sostenendo che già nell'invito a dedurre erano sufficientemente delineate le ragioni della domanda.

Sempre a contestazione della soluzione interpretativa adottata dal primo

giudice con riguardo alla PEGASO SMART SOLUTION s.r.l., la Procura regionale evidenziava (terzo motivo di grave) la *«Contraddittorietà delle statuizioni della sentenza tra la declaratoria di nullità della citazione nei confronti della società Pegaso e la condanna del suo amministratore e socio unico Andrea Reggio»*.

Infine, censurava la *«Mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto alla assoluzione dei convenuti Cannavacciuoli Giovanni, Haralambi Claudiu Georgian, Rusu Viorel e Rizzetto Fabio»*.

Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: *«accogliere il presente appello ed, in riforma parziale della sentenza n. 121/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, condannare tutti i convenuti al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del complessivo importo di euro 136.705.412,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza di promulgazione e sino al soddisfo, estendendo la condanna in solido anche ai convenuti Cudia Fabio Felice, Pegaso Smart Solutions s.r.l., Cannavacciuoli Giovanni, Haralambi Claudiu Georgian, Rusu Viorel e Rizzetto Fabio per gli importi indicati in citazione e con le ripartizioni ivi stabilite; II) In ogni caso condannare tutti gli odierni appellati, al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) o di chi ritenuto di competenza, delle somme indicate nella parte in fatto del presente atto e, comunque, nell'originario atto di citazione, pari a complessivi euro 136.705.412,00, che qui si abbiano per riprodotte e trascritte, o del diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio, per le ragioni esposte in motivazione in relazione al danno ivi specificato e con le ripartizioni colà indicate, oltre ad*

interessi legali decorrenti dai singoli mandati di pagamento, rivalutazione monetaria e spese di giustizia; III) In subordine confermare integralmente le statuizioni di condanna di primo grado estendendole a tutti gli appellati; IV) Sempre con vittoria delle spese di lite».

In data 28/7/2023, si costituiva, nel giudizio promosso dalla Procura regionale, il RIZZETTO eccependo, prioritariamente, l'inammissibilità dell'appello incidentale, giacché vi era stata la mera riproposizione delle considerazioni già svolte in primo grado, senza l'articolazione di specifiche critiche alla ricostruzione operata dal primo giudice e posta a base della statuizione di assoluzione.

Svolgeva, poi, diffuse considerazione sulla correttezza di tale percorso motivazionale e, comunque, contestava il criterio di ripartizione dell'ingente importo addebitatogli (euro 29.481.402,66), evidenziando l'estraneità alle vicende penali e la brevità del periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore unico della ROYAL s.r.l.

Concludeva auspicando il rigetto dell'appello incidentale *«in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito»*.

Con conclusioni rassegnate in data 1/8/2023, la Procura generale, chiesta la riunione degli appelli e ribadite le ragioni dell'appello incidentale, svolgeva articolate considerazioni in ordine all'infondatezza dell'unico motivo dedotto dagli appellanti principali, chiedendone il rigetto.

In data 31/8/2023, si costituiva il CANNAVACCIUOLI per resistere all'appello incidentale che reputava basato su una *«ricostruzione fattuale (...) non (...) suffragata da alcuna prova documentale»*. Concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione incidentale.

All'udienza del 19/9/2023, constatato che l'appello principale era stato

notificato solo alla Procura regionale ed alla Procura generale, ma non anche

alle altre parti private, la trattazione veniva rinviata al fine di consentire agli

appellanti principali di regolarizzare il contraddittorio.

In data 1/3/2024, il difensore degli appellanti in via principale rappresentava

e documentava l'esito delle notifiche dell'atto di gravame alle parti private. In

particolare, evidenziava che risultavano andate a buon fine le notifiche

compiute nei confronti di BARBATO Luca, CANNAVACCIUOLI Giovanni,

CIRILLO Giuseppe, CUDIA Fabio Felice, LIONETTI Giuseppe, PAULETTI

Mario, REGGIO Andrea, RIZZETTO Fabio, SACCHI Rodolfo, VALLAR

Ramon Manolo, ZIZZA, PROECO s.r.l., ENERGY COSTRUZIONI S.R.L.,

ENERGY PLUS s.r.l., ROYAL s.r.l., CI.GI. BUILDING s.r.l., PEGASO

SMART SOLUTIONS s.r.l.

Evidenziava, inoltre, che risultavano non ritualmente esitate le notifiche

effettuate nei confronti di ADDONIZIO Alfredo, CIRILLO Natale,

HARALAMBI Claudiu Georgian, ROJAS Carrillo Milka Julissa, RUSU

Viorel, SANTOVITO Gianluca, SANTOVITO Patrizia. Evidenziava, infine,

che non era noto l'esito della notifica effettuata al DILIBERTO Salvatore in

Perù.

All'esito dell'udienza del 5/3/2024, il Collegio, constatato che nei confronti

di taluni degli appellati la notifica dell'appello principale non si era

perfezionata (ADDONIZIO Alfredo, CIRILLO Natale, HARALAMBI

Claudiu Georgian, ROJAS Carrillo Milka Julissa, RUSU Viorel,

SANTOVITO Gianluca, SANTOVITO Patrizia) o che risultava dubbio il

perfezionamento (DILIBERTO Salvatore e LIONETTI Giuseppe), con

	SENT. 7/2026	
	ordinanza n. 7/2024, depositata in data 22/3/2024, onerava gli appellanti	
	principali di procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello	
	principale, calendarizzando la discussione per l'udienza del 3/12/2024.	
	All'udienza del 3/12/2024, la trattazione del giudizio veniva differita, per	
	impedimento del relatore.	
	All'esito dell'udienza del 14/1/2025, il Collegio, considerato che, in ragione	
	della farraginosità dei procedimenti di (ri)notificazione dell'appello principale	
	nei confronti di taluni degli appellati:	
	1) non risultavano salvaguardati i termini di comparizione previsti dall'art.	
	88, comma 3, c.g.c., applicabile anche al giudizio di appello in forza del	
	rinvio contenuto nell'art. 191, comma 1, c.g.c. (ADDONIZIO Alfredo,	
	CIRILLO Natale, HARALAMBI Claudiu Georgian, ROJAS	
	CARRILLO Milka Julissa);	
	2) non si era perfezionata la notificazione nei confronti di SANTOVITO	
	Gianluca;	
	3) continuava a rimanere dubbio il perfezionamento della notificazione nei	
	confronti di DILIBERTO Salvatore	
	in una prospettiva di contemperamento delle garanzie strumentali alla tutela	
	del principio del contraddittorio e del diritto di difesa con l'esigenza che il	
	giudizio venga celebrato entro termini ragionevoli, e, in definitiva allo scopo	
	di assicurare l'armonico dispiegarsi del principio del giusto processo,	
	disponeva, con ordinanza n. 2/2025 del 14/2/2025, che l'ulteriore	
	rinnovazione degli adempimenti partecipativi dovesse avvenire ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 151 c.p.c., applicabile per i giudizi che si celebrano innanzi	
	alla Corte dei conti per effetto del rinvio disposto dall'art. 42 c.g.c.,	
	15	

prevedendo che la notificazione dell'appello principale per i restanti appellati non ancora ritualmente evocati in giudizio fosse eseguita, con onere a carico degli appellanti, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, mediante pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, nella sezione "Pubblicità legale" - sottosezione "Notifiche per pubblici proclami" del sito internet di questa Corte dei conti, unitamente all'ordinanza, recante la fissazione della udienza di discussione.

In data 28/3/2025, veniva versata in atti l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione nei termini stabiliti nella citata ordinanza.

In data 17/10/2025, su iniziativa della Procura generale veniva versata in atti la sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Torino 198/19 del 6/3/2019, emessa all'esito del giudizio abbreviato ex artt. 438 e ss c.p.p. nei confronti di SCOGNAMIGLIO Nicola e SANTOVITO Gianluca, recante attestazioni circa l'irrevocabilità maturata per entrambi i condannati.

All'udienza del 21/10/2025, assente il difensore dell'appellato CANNAVACCIUOLI Giovanni, l'avv. Marcello Mezzanoglio, in sostituzione dell'avv. Marco Mezzanoglio, in rappresentanza degli appellanti in via principale MANTOVANI Davide, PEDUZZI Paolo, ROSSERO Davide e BAR Emanuel, il Pubblico ministero, appellante in via incidentale, v.p.g. Arturo Iadecola, l'avv. Francesco Ioppoli, in sostituzione dell'Avv. Teodosio Pafundi, in rappresentanza dell'appellato RIZZETTO Fabio, confermavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendati nel verbale d'udienza in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1) Riunione

In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

2) Dichiarazione di contumacia

Va rilevato che ADDONIZIO Alfredo, BARBATO Luca, CIRILLO Giuseppe, CIRILLO Natale, CUDIA Fabio Felice, DILIBERTO Salvatore, HARALAMBI Claudiu Georgian, LIONETTI Giuseppe, PAULETTI Mario, REGGIO Andrea, Rojas Carrillo Milka Julissa, RUSU Viorel, SACCHI Rodolfo, SANTOVITO Gianluca, SANTOVITO Patrizia, VALLAR Ramon Manolo, ZIZZA Samuel, PROECO S.R.L., ENERGY COSTRUZIONI s.r.l., ENERGY PLUS s.r.l., ROYAL s.r.l., CI.GI. BUILDING s.r.l., PEGASO SMART SOLUTIONS s.r.l., benché ritualmente evocati in giudizio e debitamente notiziati della calendarizzazione dell'udienza di trattazione dei giudizi, all'esito di macchinose procedure di notificazione, non si sono costituiti.

Pertanto, va dichiarata la loro contumacia, ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c., in combinato disposto con l'art.191 c.g.c.

3) Inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 67, comma 5 e 6, c.g.c.

MANTOVANI, PEDUZZI, ROSSERO e BAR, condannati (unitamente ad altri convenuti) al pagamento, in solido, della somma di € 135.663.879,85 in favore del MEF e alla rifusione delle spese di lite, hanno proposto appello avverso il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione.

Prioritariamente, in fatto, hanno evidenziato che:

4) la Procura regionale, in un primo momento, aveva richiesto la notifica

dell'invito a dedurre nei confronti di DILIBERTO, in Perù, presso il

luogo di residenza (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto degli artt.

142 c.p.c. e 37 d. lgs. n. 71 del 3.2.2011 e il relativo plico è stato

regolarmente ricevuto dall'ufficio diplomatico italiano il giorno

10/3/2021;

5) non avendo ricevuto riscontro in merito all'esito della notifica, la Procura

regionale, in data 24/5/2021 e in data 1/6/2021, ha richiesto

aggiornamenti in merito all'effettivo esito della notifica;

6) non avendo avuto tempestivo riscontro alle reiterate richieste e reputando

non possibile eseguire la notifica all'indirizzo sopraindicato, in data

8/6/2021, si è avvalsa della procedura di cui all'art. 143 c.p.c.

Ad opinione degli appellanti, la Procura non avrebbe potuto utilizzare tale

metodo di notifica, senza previamente verificare se le informazioni

anagrafiche contenute nel registro dell'A.I.R.E. – risultate non sufficienti a

consentire di rintracciare il destinatario dell'atto – erano suscettibili di essere

integrate o rettificare attraverso ulteriori indagini da compiersi presso le

competenti autorità consolari.

Conseguentemente, sarebbe da considerare nulla la notifica.

Per corroborare tale conclusione ha richiamato l'orientamento

giurisprudenziale secondo cui *“al fine della validità della notificazione*

eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. occorre che la conoscenza del luogo di

residenza, dimora o domicilio del notificando sia oggettivamente impossibile

per il notificante, nel senso che l'ignoranza di tali dati non sia superabile con

l'impiego dell'ordinaria diligenza, la quale comporta la necessità di ricerche

e richieste di informazioni suggerite dal caso concreto, non limitabili alla

riscontrata insufficienza delle risultanze anagrafiche” (tra le numerose

pronunce in tal senso, si vedano Cass. Civ. del 26 marzo 2001, n. 4339; Cass.

Civ. del 3 febbraio 1998, n. 1092; Cass. Civ. del 2 maggio 1997, n. 3799).

Hanno, inoltre, evidenziato che, nell’applicare tale principio alla

notificazione degli atti ai cittadini italiani residenti all’Estero, la

giurisprudenza aveva specificato che: *«Sebbene la disciplina degli*

adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano

all’estero la propria residenza risulti improntata al principio

dell’acquisizione anche del dato costituito dall’indirizzo del destinatario e

della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell’Aire, il difetto di

risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via

prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per

ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art.

143 c.p.c., che resta, invece, subordinato all’esito negativo di ulteriori

ricerche eseguibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’ufficio

consolare di cui all’art. 6 legge 27 ottobre 1988 n. 470, costituendo tale

ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto

informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino

all’estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei

menzionati registri, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di

accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative

derivanti dall’inerzia suddetta» (Cass. Civ., Sezioni Unite del 10 maggio

2002, n. 6737).

In definitiva, secondo gli appellanti, la Procura regionale notificante, prima

di avvalersi dell’istituto previsto dall’art. 143 c.p.c., avrebbe dovuto compiere

ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare.

La mancata effettuazione di tali mirate ed ulteriori indagini avrebbe, dunque, irrimediabilmente viziato la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'invito a dedurre, rendendola nulla.

Ciò si sarebbe riverberato sul termine, il cui rispetto è presidiato dalla sanzione dell'inammissibilità, per il deposito dell'atto di citazione di cui al combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 67 c.g.c.: l'ultima notifica da prendere in considerazione per l'individuazione della soglia temporale entro cui poter utilmente depositare l'atto di citazione non sarebbe quella che ha riguardato il DILIBERTO bensì quella che era stata eseguita in data 1/3/2021 al CIRILLO Giuseppe. Con la conseguenza che il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato per produrre deduzioni (45 giorni) con l'invito cumulativamente emesso, cadente il 13/9/2021, era già scaduto al momento del deposito dell'atto di citazione (22/9/2021).

3.1 Perimetro di operatività dell'eventuale inammissibilità

In via del tutto prioritaria, occorre chiarire che la questione dell'inammissibilità dell'atto di citazione e degli effetti che la stessa è in grado di generare è circoscritta alle posizioni degli appellanti che l'hanno sollevata.

In conseguenza dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, infatti, per coloro che non hanno proposto impugnazione sul punto, la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio costituisce un profilo ormai coperto da giudicato.

Pertanto, le considerazioni appresso svolte devono intendersi circoscritte solo ai proponenti l'appello principale e totalmente ininfluenti sulle posizioni tanto dei contumaci che degli appellati costituiti.

3.2 Esame della doglianza

Il motivo di gravame è infondato.

Al riguardo occorre, in primo luogo, chiarire che gli appellanti sono legittimati a sollevare doglianze su un aspetto della notificazione che ha riguardato un soggetto terzo, in quanto quella notificazione finisce per condizionare, per espressa previsione normativa (art. 67, commi 5 e 6, c.g.c.), l'ammissibilità dell'atto di citazione che coinvolge, direttamente, anche i promotori dell'impugnazione.

In altri termini, sebbene possa sembrare un'anomalia la contestazione di una nullità della notificazione ad opera di una parte diversa da quella che è stata destinataria dell'atto la cui notificazione si assume viziata, deve essere considerato che, attraverso l'articolazione di doglianze sul procedimento notificatorio di un atto destinato ad un altro convenuto, i promotori del gravame mirano a tutelare ragioni proprie.

Poiché, l'art. 67, comma 5, c.g.c. consente l'adozione di atti cumulativi (*«nei confronti di più persone»*) e modula, in tale evenienza, la tempistica dell'avvio del giudizio (il termine per il deposito dell'atto di citazione è espressamente ancorato *«al momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato»*), ogni soggetto coinvolto dall'iniziativa della Procura regionale è legittimato a sindacare anche la correttezza degli adempimenti partecipativi eseguiti nei confronti degli altri soggetti contestualmente invitati a dedurre.

Quindi, la contestazione è pienamente compatibile con la previsione contenuta nell'art. 45, comma 2, c.g.c. secondo cui *«Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso (...)»*.

Ciò chiarito, ai fini dell'esame della doglianza, rilievo assorbente ha la questione della ritualità del ricorso alla metodologia prevista dall'art. 143 c.p.c., di cui la Procura regionale si è avvalsa per la notifica dell'invito a dedurre nei confronti del DILIBERTO.

Non è, sotto alcun profilo, contestata l'attitudine, in concreto, della eseguita notificazione ex art. 143 c.p.c. a realizzare la conoscenza legale da parte dell'indicato soggetto.

Ciò che si contesta è, esclusivamente, la possibilità di utilizzare questo metodo di notificazione nello specifico contesto di riferimento.

In particolare, gli appellanti assumono che la Procura regionale non abbia adoperato un sufficiente grado di diligenza per ottenere dalla rappresentanza consolare italiana in Perù un ausilio ulteriore per la ricerca del DILIBERTO, dopo che il tentativo di notifica compiuto nel luogo di residenza risultante dall'AIRE non aveva sortito gli auspicati esiti.

Ebbene, al fine di valutare il grado di diligenza dimostrato nell'adempimento partecipativo occorre esaminare, diacronicamente, la sequenza dei fatti, successivi all'acquisizione della certificazione anagrafica dalla quale era risultato che il DILIBERTO era scritto A.I.R.E. dal 15/11/2017, con indirizzo dichiarato "OMISSIS":

7) in data 7/1/2021 la Procura aveva inoltrato richiesta di notifica dell'invito a dedurre all'UNEP di Torino;

8) in data 07/1/2021, l'Unep di Torino aveva comunicato l'impossibilità di procedere con la notifica richiesta, non avendo il Perù aderito alle convenzioni internazionali in merito alle notifiche;

9) in data 22/02/2021, è stata inoltrata richiesta di notifica

all'indirizzo di residenza del soggetto, tramite UNEP di Torino,

a mezzo invio del materiale all'Ambasciata italiana in Perù;

10) in data 10/03/2021, le richieste di notifica erano pervenute

all'Ambasciata italiana in Perù, come da cartoline di ricevuta

internazionale;

11) in data 24/05/2021 e in data 01/06/2021, non avendo ricevuto

riscontro alla richiesta, la Procura aveva inviato a mezzo pec

richieste di informazioni e di sollecito;

12) non avendo ottenuto riscontro alle note formali ed esperito

vanamente un tentativo di contattare telefonicamente

l'Ambasciata (risultata chiusa a causa della crisi pandemica), la

Procura aveva dato corso al procedimento di notifica ai sensi

dell'art. 143, comma 1, con richiesta, all'Unep di Ivrea, di

deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Torrazza

Piemonte (ultimo indirizzo conosciuto di residenza in Italia);

13) il deposito c/o la casa comunale al n. di protocollo 5743/2021

era stato effettuato in data 10/06/2021 e, quindi, la notifica si

era perfezionata in data 30 giugno 2021.

In un simile scenario, peraltro caratterizzato dai profondi condizionamenti

sulle scelte operative generati dall'emergenza pandemica (aggravati dal

cumularsi delle disomogenee difficoltà che il Covid ha determinato nelle due,

geograficamente lontane, nazioni), deve escludersi che la scelta della Procura

regionale di dar corso alla notifica ex art. 143 c.p.c. sia stata il prodotto di un

agire superficiale.

In realtà, l'opzione che, in ultimo, è stata intrapresa, rappresentava l'unica percorribile dopo la constatazione dell'impossibilità di esitare correttamente la notificazione presso l'indirizzo di residenza all'estero.

D'altra parte, nelle peculiari condizioni del momento, non vi erano ulteriori accertamenti che, ove compiuti, avrebbero ragionevolmente consentito alla Procura agente di orientare diversamente le incombenze della notificazione dell'invito a dedurre.

Infine, non ignorabile è la circostanza che, in considerazione delle rilevanti difficoltà di concludere correttamente i processi di notificazione (anche nei confronti del DILIBERTO), indispensabili per assicurare l'integrità del contraddittorio, la trattazione del presente giudizio è stata reiteratamente differita e, in ultimo, disposto che l'ulteriore rinnovazione degli adempimenti partecipativi dovesse avvenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., applicabile per i giudizi che si celebrano innanzi alla Corte dei conti per effetto del rinvio disposto dall'art. 42 c.g.c., prevedendo che la notificazione dell'appello principale per i restanti appellati non ancora ritualmente evocati in giudizio fosse eseguita mediante pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, nella sezione "Pubblicità legale" - sottosezione "Notifiche per pubblici proclami" del sito internet di questa Corte dei conti, unitamente all'ordinanza, recante la fissazione della odierna udienza di discussione.

4. Appello incidentale «parziale» della Procura regionale

4.1. Asserita inammissibilità dell'appello incidentale

Il RIZZETTO, con memoria depositata in data 28/7/2023, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale, sostenendo che vi era stata la mera riproposizione delle considerazioni già svolte in primo grado, senza

l'articolazione di specifiche critiche alla ricostruzione operata dal primo giudice e posta a base della statuizione di assoluzione.

Limitandosi a riproporre l'argomentazione utilizzata nella citazione di primo grado, l'appellante si sarebbe sottratto all'indispensabile raffronto critico tra il *decisum* e l'auspicata, diversa, decisione coerente con le risultanze istruttorie.

L'eccezione è infondata.

Invero, quello che gli indicati appellati sembrano contestare è la carenza di specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 190 c.g.c., ritenendo insufficiente la prospettazione delle medesime ragioni addotte in sede di avvio del giudizio di primo grado.

Detta carenza, tuttavia non è ravvisabile ove si consideri che, nella vicenda, ciò che non è stato condiviso dal primo giudice è l'impianto argomentativo della tesi attorea nella sua essenza.

Dunque, in tale scenario, la riproposizione della prospettazione originariamente utilizzata contiene un'inequivocabile critica, adeguata e specifica, della decisione impugnata e consente al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure.

Non vi era la necessità di articolare mirate contestazioni su determinati aspetti della statuizione giudiziale atteso che essa aveva radicalmente ripudiato l'integrale architettura dell'azione sullo specifico profilo qui in contestazione: la riedizione di quanto già esposto nell'atto di citazione è implicita manifestazione di dissenso rispetto alla non condivisa conclusione della Corte territoriale.

4.2 Asserita mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto alla

declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto Cudia Fabio Felice.

La sentenza appellata ha declinato la giurisdizione nei confronti di CUDIA Fabio Felice.

Il primo giudice, puntualizzato che per comprendere il contenuto della domanda attorea proposta nei suoi confronti, sotto il profilo della *causa petendi* (essendo il *petitum* certamente chiaro), occorresse fare riferimento alle richiamate sentenze penali ed evidenziato che il CUDIA non risultava essere stato né amministratore di diritto né di fatto di alcuna delle società convenute, esponeva che “*dalla lettura della sentenza n. 1698/2018 emessa dal Gip di Torino, pedissequamente riprodotta all’interno dell’atto di citazione, emerge una responsabilità del Cudia per i reati di cui agli artt. 648 bis e ter perché, al di fuori di un concorso nel reato di truffa, espressamente escluso, si occupava dell’impiego del denaro proveniente dai delitti di truffa da altri perpetrati. Da quanto esposto emerge, quindi, che la domanda proposta nei confronti del Cudia lo investe in quanto soggetto coinvolto nel riciclaggio dei profitti della truffa al GSE, non avendo però questi alcun rapporto con le ESCO coinvolte e con la percezione di contributi e/o finanziamenti pubblici. Il Cudia, come emerge dalle sentenze penali richiamate e/o ri prodotte in atto di citazione, era “capo di un gruppo dedito al riciclaggio internazionale”, estraneo ai delitti da cui originano i profitti da riciclare. Ora, se tale è la causa petendi, ritiene il Collegio che non possa sostenersi la giurisdizione contabile”.*

In definitiva, il primo giudice ha ritenuto che “*le condotte di riciclaggio e ricettazione, a maggior ragione vista l’esclusione del concorso nei reati di*

truffa, esulano dalla fattispecie contabilmente rilevante essendo del tutto estranee alla distrazione del contributo pubblico. Rispetto a tali condotte, quindi, non si realizza in alcun modo quel legame che la Suprema Corte individua tra la pubblica amministrazione e il soggetto che riceve o comunque si intromette nella gestione di un contributo pubblico. La fattispecie erariale, infatti, si realizza e consuma nel momento in cui le società Esco percepiscono illecitamente i certificati bianchi del risparmio energetico mentre le condotte successive, volte al riciclaggio del denaro percepito dalle suddette Esco, restano estranee a qualunque rapporto con la pubblica amministrazione ed esulano, pertanto, dalla giurisdizione di questo giudice”.

In sede di appello incidentale, la Procura ha evidenziato, invece, che il GIP del Tribunale di Torino, con sentenza n. 1698 del 13 novembre 2018 (doc. 29 del fascicolo della Procura), aveva applicato, su richiesta delle parti e con il consenso del P.M., le pene concordate per i delitti di cui agli artt. 416, 640 bis, 648 bis, 648 ter c.p., agli imputati, fra cui il CUDIA Fabio Felice.

Il motivo di gravame è fondato.

Invero, la valutazione circa la sussistenza della giurisdizione contabile è stata, tanto per il modo in cui è stata articolata l’azione da parte della Procura regionale quanto per le modalità argomentative impiegate dal primo giudice per vagliarla, penetrantemente condizionata dalle refluenze del processo penale celebrato per i medesimi fatti.

In particolare, è stata annessa importanza decisiva alla tipologia di reato per il quale al CUDIA è stata applicata la pena concordata.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che, per stabilire se fosse ravvisabile un rapporto di servizio con l’Amministrazione, si dovesse valorizzare la

tipologia di reato per la quale era intervenuta condanna.

Sicché, affermato che il reato di truffa non era tra quelli considerati ai fini dell'applicazione della pena concordata e ritenuto che le condotte di riciclaggio non potessero far emergere una "*distrazione del contributo pubblico*", dichiaratamente integrante il presupposto della responsabilità amministrativa, perveniva alla conclusione che difettesse il legame con la PA, indispensabile per innescare la cognizione della Corte dei conti.

Sebbene l'effetto devolutivo non impedisca al giudice del gravame che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico, potendo lo stesso riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti - purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione - decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (Cass. Sez. 2, ord. n. 30129 del 22/11/2024; Sez. 3, ord. n. 9202 del 13/04/2018), non può essere ignorato che l'incongruenza tra l'errato presupposto e le conseguenze tratte da esso rappresenta la ragione essenziale della doglianza.

Ebbene, tale incongruenza indubbiamente sussiste in quanto l'esito della valutazione è viziato dall'errato assunto di partenza: il reato di truffa, certamente, è fra quelli per i quali vi è stato il patteggiamento.

Ciò emerge, oltre che dalla piana lettura della sentenza n. 1698/2018 del 13/11/2018 del G.i.p. del Tribunale di Torino.

In tale sentenza è stata approfonditamente esaminata (pagg. 23-27) "*la*

richiesta della Difesa di CUDIA Fabio Felice di pronuncia di sentenza di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., per insussistenza del delitto di cui all'art. 640 bis c.p., reato presupposto dei delitti di riciclaggio, ascritti allo stesso CUDIA” (capo di imputazione Z). All’esito dell’approfondimento è stata “respinta la richiesta della Difesa CUDIA di pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p., per insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p., presupposto dei delitti di riciclaggio e di associazione per delinquere, di cui il predetto imputato è chiamato a rispondere”.

Conseguentemente, al CUDIA, «per i reati di cui ai capi Z), Z1) e Z2)», è stata applicata la pena finale di anni cinque di reclusione ed € 8000 di multa.

Ancor più chiaramente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37120/2019 del 5/9/2019 ha affermato che «*Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 13 novembre 2018, applicava, su richiesta delle parti e con il consenso del P.M., le pene concordate per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen., 640 bis cod. pen., 648 bis cod. pen., 648 ter. I cod. pen. agli imputati CUDIA Fabio Felice (...)».*

Alla luce di tale constatazione, deve ritenersi che in sede penale è stato riconosciuto un coinvolgimento del CUDIA non circoscritto ad attività di riciclaggio, ma esteso anche ad attività delittuose presupposte attraverso le quali era avvenuto l’illecito drenaggio di contributi pubblici.

L’aver concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ha generato un qualificato contatto con l’Amministrazione in grado di attivare la cognizione del giudice contabile sulla prospettata responsabilità amministrativa.

Poiché, nel primo grado del giudizio, è mancato l'esame sul merito degli specifici addebiti, essendo stata scrutinata solo la questione di rito riguardante la giurisdizione, deve essere disposta, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

4.3 Asserita mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto alla declaratoria di nullità della citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre quanto alla domanda proposta nei confronti Pegaso Smart Solutions s.r.l.

Il primo giudice ha dichiarato nulla la citazione, limitatamente alla porzione riguardante la PEGASO SMART SOLUTION srl, per difformità della stessa rispetto all'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 87 c.g.c.

A tanto è pervenuto rilevando che «nell'invito a dedurre notificato alla Pegaso il nome di questa società compare, nella parte in fatto, unicamente a pagina 104 laddove, nel riportare per intero i capi d'accusa contenuti in una sentenza penale, si legge quanto segue, in relazione al reato di cui all'articolo 648 ter c.p. commesso da alcuni soggetti che impiegavano “parte dei proventi illeciti dei delitti di cui sopra, pervenuti alla società Energy Costruzioni e trasferiti alla Pegaso Smart Solutions (nella disponibilità di diritto e di fatto quantomeno di Reggio), a versamenti in conto capitale alle società Capitalion (per euro 300.000) e Solera (per euro 79.007), di cui la Pegaso Smart Solutions risulta appunto socia”.

Dunque, da quest'unico riferimento si desume che, mentre la Energy Costruzioni sarebbe stata direttamente coinvolta nella truffa dei certificati bianchi, la Pegaso sarebbe stata nella fase successiva di reimpiego del

denaro: la causa petendi, quindi, assolutamente non esplicitata in alcuna parte dell'invito a dedurre, sembrerebbe cogliersi in una partecipazione della Pegaso alla complessiva attività fraudolenta, ma solo in una fase successiva e separata rispetto a quella di ottenimento dei menzionati certificati bianchi. Ciò trova conferma in altri passaggi dell'invito a dedurre, dove, dopo aver descritto il meccanismo criminoso volto all'ottenimento dei certificati bianchi, si legge che "A seguito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, è stato possibile enucleare un gruppo di quattro società aventi natura di ESCo le quali, pur non presentando una identica linea di evoluzione nei tempi più recenti, sono comunque risultate legate da un filo comune: si tratta della PROECO, della ENERGY COSTRUZIONI (entrambe già sopra citate), della ENERGY PLUS e della ROYAL. A queste si deve aggiungere la CI.GI. Building s.r.l., facente capo ai fratelli Natale e Giuseppe CIRILLO" (cfr. pagina 30). Dunque, mentre le società da ultimo menzionate venivano ritenute percettori dei certificati bianchi, la posizione della Pegaso Smart Solutions non era a queste assimilabile. Di contro, nell'atto di citazione la Procura Regionale ha completamente cambiato il tiro e, pur mantenendo identico il petitum risarcitorio, ha inserito uno specifico paragrafo sulla sola Pegaso (cosa che già c'era nell'invito a dedurre ma solo per le altre società), precisando che la chiamata in giudizio della Pegaso avverrebbe sulla base di due differenti motivi. Da un lato, la Pegaso avrebbe svolto un ruolo di intermediario "nel ricevere e trasferire parte dei proventi illeciti dei delitti", dall'altro avrebbe comunque direttamente e illecitamente ottenuto dei certificati bianchi (lo si desume, a contrario, da quanto si legge a pagina 52 dell'atto di citazione: "La condotta qui contestata non è tanto quella

*apprensiva diretta - almeno per le quote diverse da quelle indicate dal GSE-
”). E infatti, come risulta da quanto riportato a pagina 123 e 124 dell’atto di
citazione, la richiesta di condanna della Pegaso avviene per l’importo
indicato dal GSE come controvalore dei certificati bianchi ottenuti dalla
suddetta società e annullati dal Gestore: euro 1.041.532,63. Da ciò consegue
che la causa petendi introdotta nell’atto di citazione, che ora afferisce alla
materiale illecita apprensione di certificati bianchi rilasciati dal GSE su
indicazione del GSE, non trova alcun riscontro nell’invito a dedurre, con
conseguente nullità dell’atto di citazione”.*

La Procura regionale ha contestato la declaratoria di nullità della citazione nei
confronti della PEGASO SMART SOLUTION s.r.l., rilevando, in particolare,
che le marginali difformità tra l’invito a dedurre e la citazione erano la
fisiologica conseguenza della considerazione delle deduzioni che la società
aveva presentato, in seguito alle quali, comunque, non era stato alterato il
nucleo essenziale della contestazione.

Infatti, nell’invito a dedurre era stato evidenziato, attingendo alle risultanze
del giudizio penale, il ruolo della società PEGASO quale “prenditrice” delle
risorse pubbliche, posto che parte dei proventi illeciti dei delitti, pervenuti alla
società ENERGY COSTRUZIONI venivano trasferiti alla PEGASO SMART
SOLUTIONS, attraverso versamenti in conto capitale alle società Capitalion
e Solera, di cui la PEGASO SMART SOLUTIONS era risultata socia. Inoltre,
era stato specificato che la società era stata beneficiaria di certificati bianchi
per € 1.041.532,63.

Tale impianto era stato, ad opinione della Procura appellante, sostanzialmente
replicato nell’atto di citazione, pur con gli adattamenti finalizzati a fornire

appropriato riscontro all'esito della fase preprocessuale, facendo meglio emergere che il coinvolgimento della società era fondato, oltre che sulla considerazione della condotta "*apprensiva diretta*", per le quote indicate dal GSE, sul ruolo che la stessa aveva avuto "*come strumento del disegno criminoso*".

La Procura, poi, quale ulteriore profilo di contestazione della soluzione interpretativa adottata dal primo giudice, ha addotto (terzo motivo di gravame) la contraddittorietà delle statuizioni della sentenza tra la declaratoria di nullità della citazione nei confronti della società PEGASO e l'accoglimento della domanda nei confronti del suo amministratore e socio unico Andrea Reggio.

Il secondo motivo dell'appello incidentale è fondato.

Con riguardo alla lamentata mancanza di continuità tra la l'invito a dedurre e l'atto di citazione occorre prioritariamente considerare che la Corte costituzionale, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che l'istituto dell'invito a dedurre attiene ad una fase che precede quella destinata all'accertamento delle responsabilità, suscettibile, alternativamente, di mettere capo all'instaurazione del giudizio ovvero all'archiviazione (sentt. n.415/1995,n. 163/1997, n.513/2002).

Da tale impostazione non si discosta la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte che ha individuato la funzione dell'invito a dedurre essenzialmente nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto destinatario di attività istruttorie, che viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente le sue ragioni all'organo inquirente, consentendo a quest'ultimo di eventualmente intraprendere ulteriori approfondimenti, in coerenza con l'arricchito corredo di conoscenze.

Si tratta, dunque, di un atto che ha la finalità di incentivare l'acquisizione di

elementi di valutazione, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle

conclusive determinazioni che l'Organo requirente è chiamato ad assumere.

Quindi, l'invito a dedurre - in quanto preordinato all'arricchimento degli

elementi di conoscenza utilizzabili dal Pubblico ministero per l'assunzione

delle determinazioni di competenza - attiene ad una fase del procedimento

avente natura pre-processuale, sicché l'effettiva proposizione dell'azione di

responsabilità è del tutto eventuale e la conseguente assunzione della veste di

parte del convenuto è subordinata alla proposizione del relativo giudizio.

Da ciò deriva che è assolutamente fisiologico che gli elementi raccolti fino

all'emissione dell'invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli

elementi disponibili al momento dell'esercizio dell'azione.

Anzi, in una prospettiva di maggiore valorizzazione della neutralità che

connota l'esercizio delle pubbliche funzioni - caratteristica che impone che le

iniziative intraprese dal PM siano sempre consone alla funzione esercitata e

che preclude la proposizione di azioni la cui fondatezza non sia stata

prudentemente vagliata - la prosecuzione dello sforzo istruttorio fino al

momento dell'emissione dell'atto di citazione appare doverosa quando

emergano fatti destinati ad incidere sul promovendo giudizio.

Nella vicenda in esame, l'affinamento del corredo di conoscenze avutosi nella

fase istruttoria, in conseguenza della presentazione di deduzioni difensive, ha

fatto emergere l'esigenza di meglio specificare (rispetto alle sintetiche

argomentazioni contenute a pag. 104 dell'invito a dedurre) il ruolo

complessivo che la PEGASO SMART SOLUTIONS s.r.l. ha avuto nella

vicenda (pp. 51 e 52 dell'atto di citazione).

Questa rimodulazione non finisce per stravolgere il nucleo essenziale della contestazione operata originariamente, che è stata avviata e poi proseguita valorizzando pressoché esclusivamente quanto emerso in sede penale.

D'altra parte, non si rinvencono in atti evidenze di ulteriori esiti di significativi approfondimenti istruttori, che potrebbero giustificare un sostanziale mutamento dell'addebito: gli elementi di conoscenza inizialmente disponibili sono quantitativamente e qualitativamente omogenei a quelli utilizzati per l'avvio dell'azione di responsabilità.

In definitiva, nonostante la prospettazione operata in fase preprocessuale sia improntata al prodotto di un'applicazione integralista del principio di sinteticità, offriva comunque, gli elementi essenziali e rilevanti per comprendere il fondamento della contestazione, consentendo alla società incolpata di articolare appropriate difese.

La considerazione di queste ultime ha condotto l'Organo requirente a meglio – e anche un po' più diffusamente – delineare le condotte ritenute generatrici del danno erariale.

L'accoglimento del secondo motivo di appello rende superfluo l'approfondimento del terzo motivo diretto a contestare, sotto diversa prospettiva, la declaratoria di nullità della porzione dell'atto di citazione riguardante la PEGASO SMART SOLUTION s.r.l.

Essendo mancato l'apprezzamento delle condotte, per via della limitazione della pronuncia a profili di rito, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., occorre rimettere gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello;

4.4 Asserita mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto alla

assoluzione di taluni convenuti

4.4.1 CANNAVACCIUOLI Giovanni

Il primo giudice ha rigettato la domanda proposta nei confronti di CANNAVACCIUOLI Giovanni, risultato estraneo alla vicenda penale, “*per difetto di prova in ordine agli elementi fondanti la responsabilità*”.

A tale conclusione è pervenuto rilevando che l’aver dato consigli sulla presentazione del bilancio societario (pag. 40 dell’atto di citazione), nella veste di commercialista collaboratore esterno, non fosse sufficiente per “*legittimare e fondare la domanda nei suoi confronti*”.

Inoltre, ha evidenziato l’inconferenza del ruolo di amministratore unico della Energy Costruzioni s.r.l., posto che la carica aziendale era stata assunta dal settembre 2017, mentre le istanze fraudolente al GSE erano state presentate negli anni 2014 e 2015.

Rispetto a tale scenario, ha ritenuto che “*in mancanza di diversi elementi, risulta l’assenza di elementi certi circa la partecipazione (o anche solo la conoscenza) del convenuto Cannavacciuoli alla truffa dei certificati bianchi che costituisce il cuore della domanda attorea*”.

La Procura regionale ha contestato (motivo di impugnazione di cui al punto 4.1, dell’atto di appello incidentale) tale conclusione evidenziando che il ruolo del CANNAVACCIUOLI è stato “*quello di aver indicato le modalità, di averle suggerite, quindi di un concorrente doloso nei fatti dannosi, come emerge dai provvedimenti penali e la circostanza che egli non sia stato direttamente coinvolto in quella sede non può valere ad escluderne la responsabilità ai fini del danno erariale consumato. Come rappresentato nei provvedimenti del giudice penale, dalle conversazioni intercettate si rileva*

come i fratelli SANTOVITO e Andrea REGGIO abbiano provveduto alla presentazione del bilancio della ENERGY COSTRUZIONI S.r.l. nei termini previsti dall'Avvocato OMISSIS, facendo pressione, a tal fine, su ADDONIZIO, amministratore della ESCo, affinché provveda agli adempimenti prescritti, seguendo le indicazioni dei commercialisti (CANNAVACCIUOLI e OMISSIS) di loro fiducia”.

Tale motivo di gravame è infondato.

I riscontri documentali di un coinvolgimento del CANNAVACCIUOLI nella vicenda (esclusa ogni rilevanza del suggestivo argomento dell’assunzione di una carica aziendale presso una delle società coinvolte – la ENERGY COSTRUZIONI s.r.l. –, mancando congruenza temporale tra il compimento delle condotte generatrici del danno erariale e l’assunzione della carica) riguardano condotte prive di una effettiva ed inequivoca efficacia dannosa.

Nell’atto di citazione è specificato che un’intercettazione di una comunicazione telefonica intervenuta tra altri soggetti aveva evidenziato che il CANNAVACCIUOLI (pagg. 40-41) aveva fornito ausilio professionale per la redazione del bilancio della ENERGY COSTRUZIONI S.r.l.

In disparte la dubbia sufficienza di un simile riscontro per giustificare l’addebito (riguardando l’intercettazione una comunicazione tra altri soggetti e, soprattutto, non essendo corroborata da ulteriori elementi indizianti), e volendo pure ignorare la circostanza che dall’intercettazione risulta che l’ausilio tecnico è stato fornito anche da altro professionista non attinto dall’azione di responsabilità, dirimente è la considerazione che il contributo che ha portato a qualificare il CANNAVACCIUOLI come “*concorrente doloso nei fatti dannosi*” è stato quello di aver fornito consigli tecnici

sull’elaborazione di un bilancio (ipoteticamente quello relativo all’esercizio

2016, trattandosi di intercettazione del luglio 2017) della ENERGY

COSTRUZIONI s.r.l.

Sennonché, per un verso, proprio dalla sentenza del GIP di Torino n. 198/19,

emerge (pag. 81) che l’intervento del commercialista era “*finalizzato,*

verosimilmente, ad evitare problemi, anche in relazione al controllo in corso

da parte dell'Agenzia delle Dogane di Milano” e non, quindi, ad agevolare

l’indebita percezione di contributi pubblici. Per altro verso, la collaborazione

ha riguardato la redazione di un bilancio successivo alla percezione dei

contributi e non la documentazione propedeutica al conseguimento degli

stessi.

In ogni caso, difetta la specificazione, in termini di nesso di causalità, di come

l’apporto del professionista su quello della redazione del bilancio abbia inciso

sulla condotta dannosa.

Pertanto, deve essere confermata la statuizione del primo giudice di rigetto

della domanda spiegata nei confronti del CANNAVACCIUOLI.

Liquida a beneficio della difesa di quest’ultimo le spese del grado di appello

nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge come e se dovuti.

4.4.2 HARALAMBI Claudiu Georgian

Il rigetto della domanda riguardante HARALAMBI è stato giustificato dal

primo giudice sulla base della considerazione che lo stesso, sebbene sia stato

amministratore unico della Energy Plus s.r.l. (da marzo a ottobre 2016), non è

risultato coinvolto nell’associazione a delinquere finalizzata alla truffa

aggravata posta in essere dagli altri convenuti. È stato, cioè, valorizzato il

ruolo di *mera “testa di legno”* nel disegno criminoso da altri sviluppato ed

affermato che *“Al fine di configurare una sua responsabilità, che vada oltre la mera posizione formale, sarebbe stato necessario produrre le richieste di incentivo presentate al GSE durante il limitato periodo (...) in cui Haralambi ha ricoperto la carica di amministratore unico e ciò almeno al fine di verificare un suo personale coinvolgimento nella gestione societaria e nella richiesta dei certificati bianchi”*.

Prioritariamente, occorre evidenziare l'impropria evocazione, da parte della Procura regionale, del *“principio della c.d. non contestazione delle imputazioni ed allegazioni attoree”* per avversare la non condivisa statuizione di rigetto riguardante HARALAMBI.

Ad opinione della Procura appellante, il giudicante avrebbe dovuto accogliere la prospettazione attorea al medesimo riferibile, non essendo state fornite argomentazioni a contrasto dal momento che è rimasto contumace.

L'invocato principio, positivizzato per il processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti dall'art. 95, comma 1, c.g.c. (*“Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”*), è, dichiaratamente, suscettibile di applicazione solo nei riguardi della parte costituita, restando così esclusa la sua validità rispetto a quella contumace.

Ferma, quindi, la preclusione all'impiego del principio della non contestazione come modalità argomentativa per l'accoglimento della domanda nei confronti dell'HARALAMBI, gli argomenti offerti dalla Procura regionale, in realtà, presentano una robustezza bastevole a giustificare

l'accoglimento della domanda risarcitoria anche nei suoi confronti.

In particolare, elemento dirimente è la circostanza che la ENERGY PLUS s.r.l.

ha indebitamente conseguito dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

n. 126.476 Titoli di Efficienza Energetica con riferimento a richieste avanzate

nel periodo 2016-2017, del complessivo valore di € 25.141.358,65.

Il socio unico di detta società, dal momento della costituzione (25/3/2016) e

fino al giugno 2017 è stato l'HARALAMBI. Lo stesso, inoltre, dal momento

della costituzione e fino al 7/11/2016 ha anche rivestito la carica di

amministratore unico della società.

Dunque, per un segmento temporalmente significativo di operatività della

società in vista dell'illecito conseguimento di contributi pubblici,

l'HARALAMBI ha cumulato le prerogative rivenienti dall'essere unico socio

a quelle proprie del ruolo di unico esponente del vertice aziendale.

In ragione di tali posizioni deve riconoscersi che lo stesso ha avuto un

indubbio ruolo concausale nella canalizzazione, a beneficio (immediato) della

società, di importi estremamente rilevanti corrispondenti al valore di TEE

illecitamente conseguiti.

La posizione di "*mera testa di legno*" che il primo giudice gli attribuisce, oltre

ad essere il prodotto valutativo di circostanze di fatto suscettibili di varie

interpretazioni in quanto non incontestabilmente provate, comunque non

neutralizza le responsabilità riconducibili allo stato di socio unico e

amministratore unico per una porzione non marginale del periodo in cui sono

state formalizzate le richieste di incentivi. Inoltre, non incide sull'elemento

soggettivo, considerato che proprio per la solitaria conduzione aziendale

l'apporto del predetto è da ritenere necessariamente connotato dalla piena

consapevolezza delle iniziative assunte per conto della società ENERGY

PLUS s.r.l., intrinsecamente associata alla volontà di conseguire utilità

economiche in assenza delle condizioni legittimanti la percezione.

Conclusivamente, la porzione dell'appello della Procura regionale riferita alla

posizione dell'HARALAMBI è fondata. Sicché, in riforma delle pertinenti

statuizioni del primo giudice, deve essere accolta la domanda risarcitoria

spiegata nei suoi confronti e, per l'effetto, lo stesso deve essere condannato al

pagamento, in solido con gli altri condannati, al pagamento, in favore del

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del complessivo importo di

€ 135.663.879,85, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi

legali dalla data della sentenza di primo grado, sino al soddisfo.

4.4.3 RIZZETTO Fabio

La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda promossa nei confronti di

RIZZETTO Fabio, attraverso una motivazione lapidaria, reputando sussistere

“le medesime lacune probatorie” riscontrate per HALALAMBI, non essendo

stato lo stesso attinto da contestazioni in sede penale ed avendo ricoperto la

carica di amministratore unico della ROYAL s.r.l. per un periodo

estremamente limitato (dal 3/10/2016 al 25/11/2016).

La Procura regionale, pur se argomentazioni in parte eccentriche (la

sussistenza di un rapporto di servizio per il ruolo rivestito nell'ambito della

società coinvolta, in realtà, non oggetto di osservazioni da parte del primo

giudice), ha impugnato il rigetto della domanda sostenendo, anche attraverso

l'illustrazione delle vicende che avevano riguardato gli assetti proprietari e

gestori della ROYAL S.r.l., che con *“comportamento commissivo prima,*

omissivo dopo” il RIZZETTO aveva cooperato nel far acquisire

		SENT. 7/2026	
	indebitamente contributi pubblici ad una delle ESCO coinvolte nella vicenda		
	e nel distrarre illecitamente risorse finanziarie assoggettate al vincolo di		
	destinazione.		
	Il merito del gravame è stato avversato dal RIZZETTO evidenziando il ruolo		
	marginale e temporalmente circoscritto dallo stesso avuto		
	nell'amministrazione della società e contestando il criterio di ripartizione		
	dell'ingente importo ipotizzato a suo carico (€ 29.481.402,66).		
	La porzione dell'appello incidentale riguardante il RIZZETTO è parzialmente		
	fondata.		
	Occorre prioritariamente sottolineare che l'assenza di addebiti in sede penale		
	non costituisce una circostanza in grado di neutralizzare, automaticamente ed		
	irrimediabilmente, la configurabilità della responsabilità amministrativa,		
	stante la regola generale dell'autonomia e della separatezza del giudizio		
	contabile rispetto a quello penale (e civile) (<i>ex plurimis</i> , Cass. Sez Un.		
	n.16722/2020; n.8927/2014; Corte dei conti, Sez.II app. n.130/2024,		
	n.236/2023) per cui esso, tranne che nelle circoscritte ipotesi della codificata		
	(art. 651 e 652 c.p.p.) efficacia del giudicato penale, è insensibile agli		
	accadimenti riguardanti il diverso plesso giudiziario.		
	Laddove i fatti addebitati in sede erariale non abbiano assunto una rilevanza		
	anche penale non può inferirsi da tale circostanza negativa alcun argomento		
	esimente della responsabilità amministrativa che, perciò, andrà valutata sulla		
	base della prospettazione e delle pertinenti allegazioni operate dalla Procura		
	regionale agente.		
	Ebbene, in tale prospettiva, deve ritenersi che il RIZZETTO abbia avuto un		
	ruolo tutt'altro che marginale, idoneo a giustificare l'addebito contestatogli.		
	42		

Occorre innanzitutto considerare che la responsabilità amministrativa della

ROYAL srl è stata positivamente acclarata con statuizione provvista di

efficacia di giudicato.

In tale società, indebita percettrice di cospicue somme a titolo di TEE, il

RIZZETTO ha ricoperto cariche operative che gli consentivano di avere piena

consapevolezza dell'operatività aziendale in una fase nella quale è proseguito

il drenaggio illecito di risorse destinate all'incentivazione.

Lo stesso, infatti, per il periodo dal 3/10/2016 al 25/11/2016 ha ricoperto la

carica di amministratore unico della società, all'epoca con unico socio

(ROJAS CARRILLO Milka Julissa, condannata in via definitiva in primo

grado), e, successivamente, in un assetto proprietario caratterizzato dalla

presenza di soli 4 soci (oltre a ROJAS CARRILLO Milka Julissa,

SANTOVITO Patrizia, PAULETTI Mario e VALLAR Ramon Manolo, tutti

condannati in primo grado in via definitiva per la vicenda per cui v'è causa),

è stato membro del consiglio di amministrazione (unitamente ai citati quattro

soci) della società.

Nel descritto contesto, di una società amministrata prima solitariamente e poi

unitamente ad un ristrettissimo numero di soggetti, tutti coinvolti e condannati

per l'indebita percezione di cospicui contributi pubblici, ed avente per oggetto

(di fatto pressochè esclusivo) *“la prestazione d'opera in qualità di E.S.Co.*

(Energy Service Company) offrendo servizi integrati per la realizzazione e la

successiva eventuale gestione di interventi nell'ambito del risparmio

energetico o della produzione di energia da fonti rinnovabili o da sistemi ad

alta efficienza energetica”, il coinvolgimento tanto operativo quanto volitivo

del RIZZETTO appare indubitabile.

Tale coinvolgimento, però, deve essere limitato al periodo successivo all'assunzione della carica di amministratore unico (3/10/2016). Prima di tale soglia temporale, infatti, non sono rinvenibili riscontri di apporti causali rispetto alle condotte generatrici di danno.

Per tale ragione, non può essergli imputata la parte di danno relativa al 2016, atteso che, in tale anno, le 91.600 istanze che hanno dato luogo ad erogazioni indebite di certificati bianchi, ammontanti complessivamente ad € 17.532.240,00, sono circoscritte al segmento temporale 28/4/2016 – 15/7/2016 (cfr. nota di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di accoglimento delle richieste di Verifica e Certificazione prot. n. GSE/P20180001780 del 12/1/2018, in atti), ossia prima dell'assunzione della carica di amministratore unico della società.

Mentre può essergli imputata la parte di danno riferibile alle 56.520 erogazioni indebitamente erogate successivamente e, segnatamente, quelle operate tra gennaio (n. TTE emessi 21.438, aventi un controvalore complessivo di € 4.187.270,16) e aprile (n. TTE emessi 35.082, aventi un controvalore complessivo di € 7.761.892,50) 2017, di consistenza complessiva pari ad € 11.949.162,66 (a fronte di € 29.481.402,66, importo costituente il danno imputato alla ROYAL srl, di cui, in base alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto solidalmente rispondere anche il RIZZETTO).

Quindi, quest'ultimo deve essere condannato, per il concorso solo parziale alla produzione di un danno di consistenza maggiore (secondo un paradigma di comune applicazione: tra le tante, cfr. II App. sent. 230/2021) al risarcimento del danno, a titolo di dolo ed in solido con gli altri condannati, fino a

concorrenza di € 11.949.162,66, importo comprensivo di rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado, sino al soddisfo.

Nei termini specificati, quindi, l'appello incidentale della Procura regionale deve essere accolto.

4.4.4 RUSU Viorel

La sentenza impugnata, a giustificazione del rigetto della domanda spiegata nei confronti del RUSU ha addotto la sussistenza di “lacune probatorie”, evidenziando che lo stesso, ancorché avesse ricoperto la carica di amministratore della PROECO, è risultato “*estraneo alla vicenda penale che ha visto la società gestita di fatto da altri soggetti: l'unico collegamento individuato dalla Procura risulta una “possibile” parentela con OMISSIS, amministratore di una delle società coinvolte nel riciclaggio di denaro*”.

La Procura regionale appellante, dopo aver censurato la mancata applicazione, da parte del primo giudice, del c.d. principio della “non contestazione”, essendo il RUSU rimasto contumace nel primo grado, ha contestato il rigetto della domanda rilevando che lo stesso, dal 20/10/2015, era stato il legale rappresentante della PROECO s.r.l., una delle ESCO coinvolte nella vicenda, costituita nel febbraio dello stesso anno, e aveva anche assunto la qualità di socio unico di detta società, acquistando le quote dal fondatore CIRILLO Natale, soggetto pure coinvolto nella medesima vicenda

La porzione di appello incidentale è fondata.

Nel rinviare alle considerazioni sopra svolte nei riguardi dell'appellato HARALAMBI in ordine all'inappropriata evocazione del principio di non contestazione e ribadito quanto già evidenziato per l'appellato RIZZETTO

circa la scarsa significatività della mancata, parallelo coinvolgimento in processi penali, occorre innanzitutto osservare che la scarsa solidità del costruito attoreo è stata dal primo giudice affermata assumendo che la Procura avesse valorizzato “*una possibile parentela con OMISIS*” dell’odierno appellato.

In realtà, tale circostanza, nell’atto di citazione (cfr. pag 46), è stata prospettata solo con riferimento ad una società di diritto bulgaro (ECOSYSTEMS EOOD) risultata fornitore estero della ENERGY COSTRUZIONI s.r.l. e non per giustificare gli addebiti che al RUSU Viorel sono stati rivolti nella veste di amministratore e socio della PROECO s.r.l.

Ciò chiarito, deve rilevarsi che detta società è stata condannata in primo grado con statuizione passata in giudicato.

Presso tale società, in una larga porzione del periodo dell’indebita percezione dei Certificati bianchi (dal 20/10/2015 in avanti), il RUSU ha operato come esponente aziendale di vertice (amministratore unico) e socio unico.

In un simile contesto, caratterizzato da una valenza assorbente degli elementi relazionali tra società e persona fisica cumulante le vesti di amministratore unico e socio unico, la responsabilità amministrativa statuita definitivamente a carico della società, finisce per attingere anche detta persona fisica, secondo paradigmi ormai consolidati della giurisprudenza di questa Corte.

Tuttavia, l’apporto causale è circoscritto ad € 31.318.629,00 (anziché per l’intero ammontare di € 31.842.984,89), escludendo i 47 TEE emessi su istanze presentare nel segmento temporale dal 4/6/2015 al 9/10/2015, ammontanti complessivamente ad € 524.355,89 e computando solo i rimanenti 168.881 TEE emessi a beneficio della PROECO s.r.l., a fronte di

istanze presentate a partire dal 29/10/2015, ossia dopo l'assunzione della carica di amministratore unico.

Quindi, replicando le considerazioni già sviluppate per RIZZETTO, il RUSU deve essere condannato al risarcimento del danno, a titolo di dolo ed in solido con gli altri condannati, fino a concorrenza di € 31.318.629,00, importo comprensivo di rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado, sino al soddisfo.

Nei termini specificati, quindi, l'appello incidentale della Procura regionale deve essere accolto.

5. Conclusioni

Conclusivamente, all'esito della riunione dei due appelli proposti separatamente contro la medesima sentenza, deve essere:

- dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli art. 93, comma 5, e 191 c.g.c. la contumacia degli appellati ADDONIZIO Alfredo, BARBATO Luca, CIRILLO Giuseppe, CIRILLO Natale, CUDIA Fabio Felice, DILIBERTO Salvatore, HARALAMBI Claudiu Georgian, LIONETTI Giuseppe, PAULETTI Mario, REGGIO Andrea, Rojas Carrillo Milka Julissa, RUSU Viorel, SACCHI Rodolfo, SANTOVITO Gianluca, SANTOVITO Patrizia, VALLAR Ramon Manolo, ZIZZA Samuel, PROECO S.R.L., ENERGY COSTRUZIONI s.r.l., ENERGY PLUS s.r.l., ROYAL s.r.l., CI.GI. BUILDING s.r.l., PEGASO SMART SOLUTIONS s.r.l.;
- rigettato l'appello principale proposto da MANTOVANI Davide, PEDUZZI Paolo, ROSSERO Davide e BAR Emanuel;
- accolto parzialmente l'appello incidentale della Procura regionale, nei

limiti appresso specificati:

- accolto il motivo di appello riguardante la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto CUDIA Fabio Felice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., rimessi gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello;
- accolto il motivo di appello riguardante la declaratoria di nullità della citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre quanto alla domanda proposta nei confronti PEGASO SMART SOLUTIONS s.r.l. e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., rimessi gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello;
- rigettato il motivo di appello riguardante l'assoluzione nel merito di CANNAVACCIUOLI Giovanni e, per l'effetto, confermata sul punto la sentenza impugnata;
- accolto il motivo di appello riguardante l'assoluzione nel merito di HARALAMBI Claudiu Georgian e, per l'effetto, disposta la condanna al pagamento, in solido con gli altri condannati, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del complessivo importo di € 135.663.879,85, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado, sino al soddisfo.;
- accolto parzialmente il motivo di appello riguardante l'assoluzione

		SENT. 7/2026	
		nel merito di RIZZETTO Fabio e, per l'effetto, disposta la condanna	
		al pagamento, in solido con gli altri condannati, al pagamento, in	
		favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), fino a	
		concorrenza dell'importo di € 11.949.162,66, comprensivo di	
		rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della	
		sentenza di primo grado, sino al soddisfo;	
		▪ accolto parzialmente il motivo di appello riguardante l'assoluzione	
		nel merito di RUSU Viorel e, per l'effetto, disposta la condanna al	
		pagamento, in solido con gli altri condannati, al pagamento, in	
		favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), fino a	
		concorrenza dell'importo di € 31.318.629,00, comprensivo di	
		rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della	
		sentenza di primo grado, sino al soddisfo.	
		Liquida a beneficio della difesa del CANNAVACCIUOLI le spese del grado	
		di appello nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge come e se dovuti.	
		Pone a carico degli appellanti MANTOVANI Davide, PEDUZZI Paolo,	
		ROSSERO Davide e BAR Emanuel e degli appellati HARALAMBI Claudiu	
		Georgian, RIZZETTO FABIO e RUSU Viorel, destinatari di statuizioni di	
		condanna (HARALAMBI e RUSU anche se rimasti contumaci, v. Cass.	
		ord. n. 5813 del 27/2/2023, ord. n. 13498 del 29/05/2018) le spese del	
		giudizio di appello, che si liquidano, a beneficio dello Stato, nella misura	
		indicata in dispositivo.	
		P.Q.M.	
		la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
		definitivamente pronunciando,	
		49	

1) riunisce, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., gli appelli proposti

separatamente contro la medesima sentenza;

2) dichiara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, comma 5, e 191

c.g.c., la contumacia degli appellati ADDONIZIO Alfredo,

BARBATO Luca, CIRILLO Giuseppe, CIRILLO Natale, CUDIA

Fabio Felice, DILIBERTO Salvatore, HARALAMBI Claudiu

Georgian, LIONETTI Giuseppe, PAULETTI Mario, REGGIO

Andrea, Rojas Carrillo Milka Julissa, RUSU Viorel, SACCHI

Rodolfo, SANTOVITO Gianluca, SANTOVITO Patrizia, VALLAR

Ramon Manolo, ZIZZA Samuel, PROECO S.R.L., ENERGY

COSTRUZIONI s.r.l., ENERGY PLUS s.r.l., ROYAL s.r.l., CI.GI.

BUILDING s.r.l., PEGASO SMART SOLUTIONS s.r.l.;

3) rigetta l'appello principale proposto da MANTOVANI Davide,

PEDUZZI Paolo, ROSSERO Davide e BAR Emanuel;

4) accoglie parzialmente l'appello incidentale della Procura regionale nei

limiti appresso specificati:

a) accoglie il motivo di appello riguardante la declaratoria di difetto

di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto

CUDIA Fabio Felice e per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma

1, lett. a), c.g.c., rimette gli atti al primo giudice per la

prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle

spese del grado d'appello;

b) accoglie il motivo di appello riguardante la declaratoria di nullità

della citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre quanto

alla domanda proposta nei confronti PEGASO SMART

SOLUTIONS s.r.l., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma 2,

c.g.c., rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del

giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado

d'appello;

c) rigetta il motivo di appello riguardante l'assoluzione nel merito di

CANNAVACCIUOLI Giovanni e, per l'effetto, conferma sul

punto la sentenza impugnata;

d) accoglie il motivo di appello riguardante l'assoluzione nel merito

di HARALAMBI Claudiu Georgian e, per l'effetto, lo condanna

al pagamento, in solido con gli altri condannati, al pagamento, in

favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del

complessivo importo di € 135.663.879,85, comprensivo di

rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della

sentenza di primo grado, sino al soddisfo;

e) accoglie parzialmente il motivo di appello riguardante

l'assoluzione nel merito di RIZZETTO FABIO, per l'effetto, lo

condanna al pagamento, in solido con gli altri condannati, al

pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze

(MEF), fino a concorrenza dell'importo di € 11.949.162,66,

comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla

data della sentenza di primo grado;

f) accoglie parzialmente il motivo di appello riguardante

l'assoluzione nel merito di RUSU Viorel e, per l'effetto, lo

condanna al pagamento, in solido con gli altri condannati, al

pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze

	SENT. 7/2026	
	(MEF), fino a concorrenza dell'importo di € 31.318.629,00,	
	comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla	
	data della sentenza di primo grado.	
	Liquida a beneficio della difesa del CANNAVACCIUOLI le spese del grado	
	di appello nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge come e se dovuti.	
	Pone a carico degli appellanti MANTOVANI Davide, PEDUZZI Paolo,	
	ROSSERO Davide e BAR Emanuel e degli appellati HARALAMBI Claudiu	
	Georgian, RIZZETTO Fabio e RUSU Viorel, destinatari di statuizioni di	
	condanna, in solido tra loro, le spese del giudizio di appello, che si liquidano,	
	a beneficio dello Stato, nella misura di € 701,08 (SETTECENTOUNO/08).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	DEPOSITA IN SEGRETARIA il 09 GENNAIO 2026	
	p. Il Dirigente	
	dott. Massimo Biagi	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	52	